

GUIDA ALLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

Premessa

Il processo di valutazione e gestione del rischio elettrico derivante dall'applicazione congiunta del d.lgs. 81/08 e degli altri testi di legge in vigore (v. documento "Il quadro generale della legislazione per la protezione dal rischio elettrico" allegato alla pagina "Legislazione") consente di ridurre tale rischio ad un livello accettabile, in conformità a quanto previsto dalle stesse leggi.

Nelle attività ordinarie, nelle quali i lavoratori sono considerati utenti generici degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti elettrici messi loro a disposizione, il datore di lavoro dovrà compiere tutte le azioni necessarie a garantire:

- la realizzazione a regola d'arte di tutto il materiale elettrico reso disponibile, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle condizioni ambientali e di esercizio;
- il corretto utilizzo di tale materiale, volto a prevenire i rischi;
- l'adeguata manutenzione e i necessari accertamenti periodici finalizzati al mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.

La valutazione potrà seguire modalità diverse e fare riferimento a documenti o attestazioni specifici per ciascuna sorgente di rischio: l'impianto elettrico, gli apparecchi utilizzatori, gli organi di collegamento mobile. Essa dovrà considerare, comunque, le condizioni di sicurezza conseguite nella costruzione del componente o nell'installazione dell'impianto, nel loro utilizzo e nel loro mantenimento nel tempo.

Nelle attività specifiche che possono portare i lavoratori ad operare direttamente su parti attive accessibili (in tensione o fuori tensione) di linee o impianti elettrici, o a distanze ravvicinate da esse, la gestione del rischio elettrico richiede anche la formazione specialistica dei lavoratori, l'attribuzione dell'idoneità ad eseguire i lavori sotto tensione (ove necessario), l'adozione di specifiche procedure di lavoro, di idonee attrezzature e dispositivi di protezione collettivi e individuali, secondo quanto previsto dalle leggi e dalle norme tecniche.

In ogni caso, dovrà essere effettuata la specifica valutazione del rischio per le scariche atmosferiche e, in caso di necessità, dovranno essere adottate le necessarie misure

previste dalle norme tecniche per ridurre tale rischio al di sotto di quello convenzionalmente ritenuto accettabile.

1. Le attività ordinarie

In via preliminare, è necessario essere ben consapevoli del tipo di attività svolta o prevista nel luogo di lavoro, della classificazione degli ambienti¹ (ad es. locali ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosioni, cantieri), delle condizioni di rischio specifiche (es. presenza di acqua, ambienti polverosi, esposizione ad agenti atmosferici, esposizione a danneggiamenti meccanici, ecc.) nonché delle possibili condizioni di esercizio (condizioni ordinarie, di emergenza, alimentazioni temporanee, ecc.). Di tali aspetti bisognerà tener conto in tutte le fasi della valutazione.

1.1. La sicurezza iniziale

Si prendono in esame gli elementi relativi alla corretta realizzazione/installazione di impianti, apparecchi e collegamenti. Per la protezione dalle scariche atmosferiche si prende in considerazione anche la valutazione preliminare, finalizzata a stabilire l'eventuale necessità di adottare specifiche misure di protezione.

Le azioni da compiere sono riportate di seguito, in dettaglio.

Per gli **impianti elettrici**, si deve verificare la presenza della dichiarazione di conformità alla regola dell'arte², rilasciata ai sensi dell'art. 9 della legge 46/90 (o ai sensi dell'art. 7 del d.m. 22/01/08, n. 37, per interventi successivi al 27/03/08), correttamente compilata e provvista di tutti gli allegati obbligatori (certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore, progetto, relazione con i materiali installati, ecc.)^{3,4}.

Nel caso di impianti elettrici precedenti al 1990, mancando la dichiarazione di conformità⁵, non si hanno indicazioni sullo stato di sicurezza iniziale dell'impianto da parte dell'installatore. Se sullo stesso sono già stati effettuati in maniera approfondita controlli periodici secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/08 art. 86, co. 1, più avanti

¹ La classificazione degli ambienti viene effettuata sulla base della legislazione o della normativa tecnica. Esempi di ambienti che richiedono misure di sicurezza specifiche, in aggiunta a quelle previste per ambienti ordinari, sono: gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (CEI 64-8/7), i locali ad uso medico (CEI 64-8/7), i cantieri (d.lgs. 81/08, tit. IV, CEI 64-8/7, CEI 64-17), i luoghi con pericolo di esplosione (d.lgs. 81/08, tit. XI e norme tecniche emanate dal comitato tecnico 31 del CEI).

² Si ricorda che, ai sensi del d.p.r. 462/01, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico deve essere inviata ai dipartimenti territoriali Inail e all'ASL/ARPA competenti entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, unitamente alla denuncia dell'installazione del relativo impianto di terra. Per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione la dichiarazione di conformità deve essere inviata solo all'ASL/ARPA.

È possibile scaricare i moduli di denuncia direttamente dal sito: <http://www.inail.it>.

³ Nella dichiarazione di conformità, l'installatore dichiara di aver rispettato il progetto e le norme tecniche applicabili (facendone esplicita menzione), di aver impiegato materiali idonei al luogo di installazione, di aver effettuato tutti i controlli e le verifiche previsti dalla normativa vigente ai fini della sicurezza.

⁴ Per impianti realizzati dopo il 13/03/90 e prima del 27/03/2008, qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la stessa può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza resa, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.m. 22/01/08, n. 37 ad esito di sopralluogo e accertamenti, da un professionista iscritto all'albo professionale o, in casi specificati, dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata.

⁵ L'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti è stato introdotto dalla legge 46/90. Per impianti realizzati prima del 13/03/90, non era richiesta da alcuna legge.

descritti, gli esiti e la relativa documentazione possono fornire indicazioni sul rispetto della regola dell'arte e sullo stato di sicurezza dell'impianto. In alternativa si potrebbe richiedere ad un soggetto avente i requisiti di cui all'art. 7, comma 6, del d.m. 22/01/08, n. 37 di effettuare una verifica approfondita dell'impianto elettrico finalizzata all'accertamento del rispetto dei requisiti del d.lgs. 81/08 art. 80, co. 1, per il tramite della rispondenza alle norme tecniche applicabili.

I risultati di tale verifica potrebbero sostanziare una dichiarazione di rispondenza di cui all'art. 7, comma 6, del d.m. 22/01/08, n. 37, pur non essendo, in questo caso, espressamente prevista da tale decreto.

Per gli **apparecchi** rientranti nel campo di applicazione della **Direttiva Bassa Tensione**, realizzati dopo il 1° gennaio 1997, si deve verificare la presenza della marcatura CE⁶.

È comunque necessario che gli apparecchi rechino chiaramente leggibile l'indicazione del costruttore o del venditore responsabile, il nome o il codice identificativo del modello, il valore e la natura della tensione e della corrente (o della potenza) nominali e le altre eventuali informazioni necessarie per l'uso sicuro⁷.

Pur non essendo obbligatori, ulteriori garanzie di sicurezza possono essere fornite dal contrassegno riportante il numero di norma CEI applicata, rilasciato come autocertificazione dal costruttore, oppure da altri marchi volontari, come il marchio IMQ che, sotto opportune condizioni⁸, viene concesso dall'Istituto Italiano del Marchio di Qualità, per indicare la rispondenza di determinati prodotti alle relative norme tecniche.

Nel caso di **apparecchi** rientranti nel campo di applicazione della cosiddetta **Direttiva Macchine**, la cui seconda edizione è stata recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, oltre ad apporre la marcatura CE sul prodotto, è necessario che il costruttore fornisca anche la dichiarazione di conformità a tale direttiva. Si ricorda che la conformità alla direttiva macchine garantisce anche dai rischi di natura elettrica.

Per gli **organi di collegamento mobile "ad uso industriale"**, si deve verificare la presenza della marcatura CE, in quanto gli stessi sono soggetti alla **Direttiva Bassa**

⁶ La marcatura CE, per il materiale elettrico in bassa tensione, è stata introdotta dal d.lgs. 626/1996, in vigore dal 1° gennaio 1997. Gli apparecchi soggetti a tale decreto sprovvisti di marcatura CE non potevano essere messi in commercio, perché privi di garanzie di sicurezza. L'impiego di tali apparecchi espone i lavoratori a rischi di entità non valutata e controllata, ed è in contrasto con quanto previsto dall'art. 70, comma 1, del d.lgs. 81/08. Il d.lgs. 626/1996 e la legge 791/1977, precedenti recepimenti della Direttiva Bassa Tensione, sono stati sostituiti dal d.lgs. 86/2016. Le indicazioni in merito alla marcatura CE sono rimaste sostanzialmente le stesse.

⁷ Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale, unitamente alle informazioni necessarie all'uso sicuro del prodotto, erano già richiesti dall'Allegato I della legge 791/1977, per apparecchi soggetti alla Direttiva Bassa Tensione. Per apparecchi realizzati prima dell'entrata in vigore di tale direttiva è l'Allegato V del d.lgs. 81/08 a richiedere "l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie all'uso".

⁸ La possibilità di ottenere il marchio di qualità, dopo le necessarie verifiche dell'IMQ, è specificata dalla norma tecnica relativa ad ogni apparecchio elettrico. In generale è prevista per i prodotti di grande serie, principalmente per quelli ad uso domestico o similare. Per concedere il marchio di qualità, vengono presi in esame la struttura produttiva e di controllo dei costruttori, il prototipo dell'apparecchio e la produzione, mediante controlli a campione.

Tensione (per quelli “**ad uso domestico**” la marcatura CE non è prevista⁹).

Tanto per i dispositivi ad uso domestico quanto per quelli ad uso industriale le norme tecniche prescrivono che siano indicati il nome o il marchio di fabbrica del costruttore o del venditore responsabile, il riferimento al tipo, la corrente e la tensione nominali.

Anche in questo caso, ulteriori garanzie di sicurezza possono essere fornite dalla presenza di marchi volontari come ad esempio il marchio IMQ.

Per la **protezione dalle scariche atmosferiche**, si deve verificare la presenza della valutazione del rischio dovuto al fulmine, eseguita in conformità alle norme tecniche, e, in caso di installazione del sistema di protezione, la presenza del progetto e della dichiarazione di conformità alla regola dell’arte secondo la legge 186/68 o secondo il d.m. 22/01/08, n. 37¹⁰ (per gli impianti successivi all’entrata in vigore del decreto). Ai sensi del d.p.r. 462/01, copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche deve essere inviata ai dipartimenti territoriali Inail e all’ASL/ARPA competenti entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, unitamente alla denuncia dell’installazione dello stesso.

Il progetto, le dichiarazioni di conformità, le marcature o i marchi di qualità, individuano delle precise responsabilità sulla sicurezza elettrica da parte delle diverse figure tecniche e professionali coinvolte.

È bene non dimenticare che, anche in presenza di tali documenti e attestazioni, possono presentarsi delle situazioni di rischio non sufficientemente gestite, causate dalla negligenza di progettisti, costruttori o installatori, o da eventi indipendenti dalla loro responsabilità (atti vandalici, danneggiamenti durante il trasporto o la conservazione dei materiali, danneggiamenti meccanici dovuti ad altre lavorazioni durante l’installazione, ecc.).

Nel caso di vizi palesi¹¹ causati dalle situazioni descritte, è possibile intervenire, scongiurando eventuali infortuni, eseguendo l’esame a vista di un impianto o di un componente elettrico in fase di accettazione o, comunque, prima della loro messa in esercizio. Questa semplice operazione, può consentire di individuare alcune carenze o danneggiamenti dai quali la documentazione o gli attestati non possono tutelare¹².

1.2. Il corretto utilizzo

Il corretto utilizzo di impianti e componenti elettrici (apparecchi e organi di

⁹ Le prese e le spine ad uso domestico sono espressamente escluse dal campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione, al contrario di quelle ad uso industriale.

¹⁰ La legge 46/90 era applicabile agli edifici adibiti ad attività produttive solo per gli impianti elettrici e non per quelli di protezione contro le scariche atmosferiche. Per i parafulmini realizzati prima dell’entrata in vigore del d.m. 37/08, pertanto, la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte veniva rilasciata, su richiesta, facendo riferimento alla legge 186/68.

¹¹ Per vizio palese si intende qui una anomalia dei componenti o dell’impianto in grado di introdurre una condizione di rischio elettrico non gestita, ma rilevabile facilmente mediante esame a vista, senza necessità di eseguire misure o di possedere specifiche competenze elettrotecniche (ad esempio, la mancanza o la rimozione di uno schermo o il danneggiamento di un involucro, con la possibilità di accesso a parti attive scoperte).

¹² Ovviamente spetta al datore di lavoro, nell’ambito del più generale processo di valutazione dei rischi di natura elettrica, decidere se effettuare o no tale ulteriore esame, specialmente nel caso di impianti elettrici provvisti di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore dopo l’esecuzione delle verifiche di sicurezza.

collegamento mobile) deriva essenzialmente da un'appropriate informazione e formazione del personale, dalla conoscenza adeguata delle specifiche istruzioni d'uso, nonché da un opportuno addestramento, nei casi più complessi.

Ai programmi di formazione contenenti nozioni generali sul rischio elettrico è consigliabile, allora, aggiungere parti che consentano di trasferire ai lavoratori interessati i principali contenuti dei manuali di uso e manutenzione di impianti e apparecchi, le istruzioni operative o le procedure per l'utilizzo delle attrezzature in sicurezza¹³.

In particolare, i lavoratori devono essere in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente le carenze delle attrezzature e le possibili condizioni di pericolo (d.lgs. 81/08, art.20, comma 2, lettera e). Nell'appendice 1 è riportato un elenco non esaustivo di situazioni tipiche da segnalare, in quanto sintomo o causa di possibili guasti e/o condizioni di pericolo.

L'impiego degli organi di collegamento richiede specifiche cautele.

In particolare, le spine devono avere sempre lo stesso standard delle prese in cui vengono inserite o, comunque, le prese devono essere compatibili con lo standard delle spine¹⁴; le spine non devono mai essere forzate dentro prese con standard diversi, per non danneggiare i componenti, creare contatti incerti, possibili riscaldamenti localizzati e sviluppo di incendi; l'impiego di standard diversi tra prese e spine può portare inoltre al mancato collegamento del contatto di terra (es. spina con polo di terra laterale, tipo "schuko", forzata in presa con terra centrale), che fa decadere l'efficacia delle misure di protezione dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione.

L'inserimento delle spine nelle prese deve essere sempre completo per evitare contatti incerti e possibili surriscaldamenti locali.

Nel caso di adattatori multipli, cordoni di prolunga o delle cosiddette "ciabatte", la potenza in Watt (W) assorbita in totale dalle apparecchiature collegate non deve superare quella indicata sul dispositivo (es. 1000 W), per non sovraccaricarlo, determinandone il surriscaldamento (l'interruttore automatico a protezione dell'impianto può non intervenire per un sovraccarico dell'organo di collegamento mobile se la corrente è comunque inferiore a quella nominale dello stesso interruttore).

Nell'uso di dispositivi mobili deve esser prestata particolare attenzione alla protezione da danneggiamenti meccanici e alla protezione contro la penetrazione di liquidi.

L'uso di prese multiple o di prolunghe in cascata è da evitare, per ridurre le possibilità di danneggiamenti meccanici, per limitare i punti deboli del sistema in cui possono

¹³ La predisposizione delle istruzioni per l'uso e la manutenzione degli impianti da parte dell'impresa installatrice è prevista dal d.m. 37/08. L'obbligo per i costruttori di accompagnare con le istruzioni per l'uso e la manutenzione le apparecchiature rientranti nei campi di applicazione delle specifiche direttive di prodotto è previsto dalle direttive stesse.

¹⁴ Spesso, per tale motivo, i gruppi prese vengono equipaggiati con componenti in grado di accogliere prese aventi più standard diversi.

verificarsi riscaldamenti localizzati e per consentire il corretto funzionamento degli interruttori automatici dell'impianto, nei casi di corto circuito¹⁵.

Il corretto utilizzo di impianti, apparecchi e organi di collegamento deve essere esteso anche al personale esterno all'azienda, temporaneamente operante nella stessa area di lavoro, per evitare indebiti rischi ed interferenze pericolose tra le attività (ad esempio, l'utilizzo di apparecchiature elettriche non idonee in presenza di acqua o altri liquidi conduttori, la generazione di inneschi elettrici in presenza di materiale infiammabile, possibili danneggiamenti meccanici ad impianti elettrici non adeguati in un cantiere, la messa in opera non sicura di impianti o collegamenti temporanei in occasione di manutenzioni o installazioni, ecc.). Anche in questi casi, è generalmente possibile trovare riferimenti nella normativa tecnica (ad es. per i cantieri, nella guida CEI 64-17).

1.3. Il mantenimento nel tempo

Il mantenimento delle condizioni di sicurezza conseguite mediante la corretta realizzazione e l'adeguato utilizzo, deve essere garantito nel tempo tramite un'idonea manutenzione e accertamenti periodici: controlli periodici (possibilmente nell'ambito di programmi generali di manutenzione preventiva) e verifiche periodiche (ove previsto dalla legge). In particolare, per ciò che concerne gli **impianti elettrici** installati a partire dal 27/03/08, il d.m. 37/08¹⁶, stabilisce che la conservazione delle caratteristiche di sicurezza sia attuata tenendo conto delle istruzioni d'uso e manutenzione predisposte dall'installatore dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Il principale riferimento tecnico per la manutenzione degli impianti elettrici è la guida CEI 0-10. Si segnala anche la norma CEI 78-17, per la manutenzione delle cabine di trasformazione MT/BT di proprietà degli utenti.

Gli accertamenti periodici che interessano gli impianti elettrici sono di due tipi:

- le verifiche periodiche previste dal d.p.r. 462/2001 relative ai soli impianti di terra e agli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione (da richiedere all'ASL, all'ARPA o agli Organismi Abilitati, secondo le periodicità indicate nel decreto);
- i controlli da svolgere in conformità all'art. 86 del d.lgs. 81/08 "secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente". Il decreto ministeriale che avrebbe dovuto definire le modalità di esecuzione di questi ultimi non è stato ancora emanato; tuttavia tali controlli sono già obbligatori¹⁷.

¹⁵ A tal fine, è importante limitare la lunghezza dei collegamenti provvisori, per non ridurre troppo le correnti di corto circuito che potrebbero verificarsi all'estremità terminale della prolunga, che impedirebbero l'intervento tempestivo degli interruttori automatici.

¹⁶ Il d.lgs. 81/01, all'art. 80, comma 3 bis, richiede che le procedure d'uso e manutenzione siano predisposte e attuate tenendo conto di disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

¹⁷ Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 86 del d.lgs. 81/08, i requisiti del soggetto che deve compiere queste verifiche non sono definiti. La parte 6 della norma CEI 64-8, per le verifiche sugli impianti utilizzatori in bassa tensione, richiede semplicemente che la verifica sia effettuata da "persona esperta, competente in lavori di verifica". È responsabilità del datore di lavoro individuare il soggetto in possesso della competenza ed esperienza adeguate.

Nelle norme tecniche il termine "controlli" non compare. Compare il termine "verifiche". In sostanza anche per svolgere i controlli periodici di cui all'art. 86 del d.lgs. 81/08, si fa riferimento alle "verifiche" descritte nelle norme tecniche. La parte 6 della norma CEI 64-8 fornisce indicazioni sulle verifiche periodiche da eseguire sugli impianti elettrici in bassa tensione attraverso esami a vista e prove (funzionali e/o strumentali); tale norma può essere integrata dalle indicazioni della guida CEI 64-14, specifica per le verifiche sugli impianti in bassa tensione. Per locali ad uso medico, si può far riferimento alle prescrizioni della parte 7 della norma CEI 64-8. Per impianti in luoghi con pericolo di esplosione si possono seguire le indicazioni delle norme del comitato tecnico 31 del CEI.

I verbali dei controlli effettuati in conformità alle norme tecniche devono essere conservati dai datori di lavoro, così come quelli rilasciati dalle ASL, ARPA o dagli Organismi Abilitati, per le verifiche ex d.p.r. 462/2001.

Per le **apparecchiature elettriche** in generale, ed in particolare per quelle rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione e in quello della Direttiva Macchine, gli accertamenti periodici e la manutenzione devono essere eseguiti in base alle prescrizioni dei libretti di uso e manutenzione rilasciati dal costruttore, che devono essere pertanto disponibili. In casi particolari o in assenza dei sopraccitati libretti (per apparecchi non rientranti nel campo di applicazione delle direttive) sarà necessario effettuare le manutenzioni e gli accertamenti facendo riferimento alle norme tecniche specifiche applicabili e prestando particolare attenzione alla valutazione di tutte le condizioni che possono determinare incendi di origine elettrica, esplosioni o folgorazioni.

Per gli **organi di collegamento mobile**, in assenza di segnalazioni specifiche di funzionamenti anomali, l'accertamento periodico può consistere essenzialmente in un esame a vista per valutarne l'integrità meccanica, il mantenimento delle caratteristiche di protezione contro i contatti diretti e contro la penetrazione di liquidi ed anche per accertarne il corretto impiego.

Per quanto riguarda la protezione dalle **scariche atmosferiche**, in assenza di parafulmine (perché non richiesto dalla relativa valutazione del rischio), è necessario verificare che non siano mutate le condizioni alla base della valutazione (ampliamento dello stabile, modifica della destinazione d'uso o delle condizioni di esercizio, presenza di pubblico, ecc.); altrimenti è necessario ripetere la valutazione.

In presenza di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, analogamente agli impianti elettrici, il d.m. 37/08 richiede di tener conto delle istruzioni d'uso e manutenzione predisposte dall'installatore dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. I riferimenti tecnici per la manutenzione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche sono contenuti nella norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e nella guida CEI 81-2.

Anche per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, sono previsti due tipi di accertamenti periodici:

- le verifiche periodiche richieste dal d.p.r. 462/2001;
- i controlli periodici da svolgere in conformità alle norme tecniche richiamate

dall'art. 86 del d.lgs. 81/08. Si utilizzano la norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e la guida CEI 81-2.

Si ritiene opportuno evidenziare ancora una volta che gli accertamenti periodici relativi alla sicurezza elettrica non devono riguardare solamente i singoli impianti, gli apparecchi, gli organi di collegamento, ecc., ma devono tener conto in generale dell'ambiente di impiego e delle condizioni di esercizio degli stessi, considerando con particolare attenzione la classificazione dei locali (ambienti ordinari, a maggior rischio in caso di incendio, con pericolo di esplosione, ecc.) e le influenze di fattori ambientali quali la presenza di liquidi, i valori di temperatura, di umidità, ecc.. Le condizioni iniziali, considerate compatibili con la sicurezza, in fase di progettazione ed installazione, devono rimanere le stesse o eventualmente migliorare nel tempo; in caso contrario l'accertamento svolto sugli impianti e sui componenti elettrici deve verificare anche la compatibilità degli stessi con le nuove condizioni ambientali e operative.

1.4. Riepilogo adempimenti (per attività ordinarie)

A conclusione del capitolo si osserva che, anche nel caso in cui i lavoratori siano esposti al rischio elettrico solamente in qualità di utenti di impianti, apparecchi od organi di collegamento mobile, la gestione del rischio in tutte le fasi sopra trattate (realizzazione, uso, mantenimento) richiede molteplici adempimenti e interessa soggetti e figure professionali diversi. Si tratta, da una parte, dei lavoratori e dei soggetti appartenenti alla catena gerarchica aziendale, con compiti e responsabilità in materia di sicurezza progressivamente crescenti, quali i preposti ed i dirigenti, ove presenti, e, in ogni caso, il datore di lavoro; dall'altra, di figure professionali quali i progettisti, gli installatori, i fabbricanti o i distributori del materiale elettrico, gli organi di vigilanza, ognuno dei quali, per la parte di competenza. Nelle aziende di maggiori dimensioni, inoltre, si deve tener conto anche del coinvolgimento di strutture specialistiche, quali gli uffici tecnici, gli uffici preposti agli acquisti, i servizi di manutenzione, aventi numerosi compiti, orientati non solo alla sicurezza, ma anche alla funzionalità e fruibilità di impianti, macchine e strumenti.

Ai fini della valutazione e gestione del rischio elettrico risulta estremamente proficuo tener conto in maniera coordinata e sistematica di tutto ciò che è previsto da leggi, normativa tecnica, indicazioni di buona tecnica per garantire la sicurezza dei lavoratori, ancorché gli adempimenti specifici risultino in capo ai vari soggetti coinvolti.

Un metodo particolarmente efficace consiste nell'impiego di liste di controllo, tese a raccogliere ordinatamente l'insieme degli adempimenti previsti. In alcuni casi, a questi potrà assolvere direttamente il datore di lavoro in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, anche in assenza di competenza tecnica specifica. Negli altri casi, le liste di controllo dovranno consentire al datore di lavoro e al servizio di prevenzione e protezione di sapere tempestivamente cosa richiedere a strutture e figure tecniche specialistiche (es. ufficio tecnico, servizio di manutenzione, professionisti esterni o installatori, ecc.).

Nelle tabelle che seguono sono richiamati i principali elementi da considerare nella

predisposizione di liste di controllo per la valutazione e la gestione del rischio elettrico relativo a ciascuna sorgente di rischio. Per la corretta applicazione delle tabelle è opportuno tener conto di quanto finora riportato per esteso nel presente testo e nel documento "Il quadro generale della legislazione per la protezione dal rischio elettrico" già citato, nonché nelle leggi e nelle norme tecniche citate, come riferimenti, nelle tabelle stesse.

Tabella n.1		Adempimenti per la gestione del rischio: impianti elettrici		
Elemento da considerare	Caratteristiche che deve avere	Riferimento di legge	Ulteriori indicazioni	Norme tecniche applicabili
PER LA REALIZZAZIONE A REGOLA D'ARTE				
Progetto	Redatto da responsabile tecnico impresa installatrice o professionista	D.m. 37/08 , art. 5, co. 1, co. 2		
	Eseguito a regola d'arte	D.m. 37/08 , art. 5, co. 3	Presunzione di conformità se redatto secondo norme e guide UNI, CEI, Enti di normalizzazione Stati UE, Enti di normalizzazione stati contraenti accordo SEE	Esempi: CEI 64-8 (in generale, per impianti BT in ambienti ordinari) CEI 64-8/7 (per impianti BT in ambienti ed applicazioni particolari ¹⁸) CEI 99 - 2 e 99-3 (per sistemi di II e III categoria)
	Contenuti Minimi	D.m. 37/08 , art. 5, co. 3	Deve tener conto anche della classificazione degli ambienti e delle specifiche condizioni ambientali e di esercizio	CEI 0-2 (per la definizione della documentazione di progetto necessaria)
Abilitazione dell'impresa installatrice	In possesso di iscrizione al registro imprese CIAA	D.m. 37/08 , art. 3		
	In possesso dei requisiti Tecnico-Professionali (RTP)	D.m. 37/08 , art. 4		
Dichiarazione Conformità (DICO)	Rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori	D.m. 37/08 , art. 7 D.m. 19/05/10	Deve essere completamente compilata e provvista degli allegati obbligatori	
Dichiarazione Rispondenza (nei casi previsti)	Rilasciata dal responsabile tecnico impresa installatrice o professionista	D.m. 37/08 , art. 7, co. 6		

¹⁸ Ad esempio per locali ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, ecc.

Esame a vista		Non esiste un riferimento legislativo esplicito; può consentire di rispondere all' art.80 del d.lgs.81/08	Da condurre direttamente per escludere vizi palesi ¹⁹ anche in presenza di dichiarazione di conformità	
Denuncia Impianti di terra	Da inviare a Inail ASL/ARPA insieme alla DICO	D.p.r. 462/01 , art.2		
PER L'USO SICURO				
Informazione	Su rischi specifici, normative e disposizioni aziendali	D.lgs. 81/08 , art. 36, co.2, lett. a)		
Formazione	Su rischi specifici di cui al titoli successivi al I	D.lgs. 81/08 , art. 37, co.3 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/11		
Procedure e istruzioni operative	In base a istruzioni d'uso e manutenzione dell'installatore e dei fabbricanti apparecchiature installate	D.m. 37/08 , art. 8, co.2		
PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA				
Manutenzione	In base a istruzioni d'uso e manutenzione dell'installatore e dei fabbricanti apparecchiature installate	D.m. 37/08 , art. 8, c.2		
	In base a disposizioni legislative, manuali d'uso e manutenzione, norme tecniche	D.lgs. 81/08 , art. 80, c.3 -3bis		Esempi: Guida CEI 0-10 Norma CEI 78-17 (per le cabine MT/BT e MT/MT)
Verifiche periodiche Imp. Terra	Da richiedere ad ASL/ARPA oppure Organismi Abilitati (O.A.) Frequenza 2 o 5 anni Conservare verbale	D.p.r. 462/01 art.4		Guida CEI 0-14

¹⁹ Per vizio palese si intende una anomalia dell'impianto (o di un componente) in grado di introdurre una condizione di rischio elettrico non gestita, ma rilevabile facilmente mediante esame a vista, senza necessità di eseguire misure o di avere specifiche competenze elettrotecniche (ad esempio, presenza di parti attive scoperte e accessibili).

Controlli Periodici	Sull'intero impianto elettrico Secondo norme di buona tecnica e normativa vigente Conservare verbale	D.lgs. 81/08 , art. 86	La legge non specifica chi può fare i controlli. Si suggerisce tecnico esperto, a giudizio del datore di lavoro.	Esempi: Norma CEI 64-8/6 Norma CEI 64-8/7 (per i locali ad uso medico)
Segnalazioni da parte degli utilizzatori (lavoratori e preposti)		D.lgs. 81/08 , artt. 19 e 20, co.2	Gli utilizzatori e i preposti devono essere formati, per riconoscere situazioni di pericolo	

Tabella n.2		Adempimenti per la gestione del rischio: apparecchi elettrici		
Elemento da considerare	Caratteristiche che deve avere	Riferimento di legge	Ulteriori indicazioni	
PER LA REALIZZAZIONE A REGOLA D'ARTE				
Marcatura CE	Apposta sul materiale ²⁰ dal fabbricante	D.lgs. 86/2016 art. 3 comma 2 D.lgs. 17/10 (se applicabile) D.lgs. 17/10 (se applicabile) art. 3, c. 3, lett. f)		
Dichiarazione di conformità CE	Rilasciata dal fabbricante	Se applicabile D.lgs. 17/10		
Individuazione del costruttore	Apposta sul materiale dal fabbricante	D.lgs. 86/2016 , art. 3 comma 6 D.lgs. 17/10 (se applicabile) all. 1, art. 1.7.3		
Marchio IMQ	Apposto sul materiale dal fabbricante		Il marchio è volontario.	
Esame a vista		Non esiste un riferimento legislativo esplicito, ma consente di rispondere all' art. 80 del d.lgs. 81/08	Da condurre direttamente per escludere vizi palesi anche in presenza di marcature, marchi e dichiarazioni di conformità	
PER L'USO SICURO				
Informazione	Su rischi specifici, normative e disposizioni aziendali	D.lgs. 81/08 , art. 36, co.2, lett. a)		
Formazione	Su rischi specifici di cui al titoli successivi al I	D.lgs. 81/08 , art. 37, co.3 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/11		
Procedure e istruzioni operative	In base a istruzioni d'uso e manutenzione fornite dal fabbricante	D.lgs. 81/08 , art. 80, c.3 -3bis D.lgs. 86/2016 , art. 3 comma 7 D.lgs. 17/10 (se applicabile) art. 3, c. 3, lett. c); all. 1, art. 1.7.4		

²⁰ Nel caso di prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione, la marcatura CE può essere apposta anche sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, qualora non sia possibile farlo sul materiale.

PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA			
Manutenzione	Procedure secondo: <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni legislative • Manuali d'uso e manutenzione • Norme tecniche 	D.lgs. 81/08 , art. 80, c.3 – 3 bis D.lgs. 86/2016 , art. 3 comma 7 D.lgs. 17/10 (se applicabile) art. 3, c. 3, lett. c); all. 1, art. 1.7.4	
Segnalazioni dagli utilizzatori (lavoratori e preposti)		D.lgs. 81/08 , artt. 19 e 20, co.2	Lavoratori e preposti devono essere formati per riconoscere le situazioni di pericolo

Tabella n.3		Adempimenti per la gestione del rischio: organi di collegamento mobile (OCM)		
Elemento da considerare	Caratteristiche che deve avere	Riferimento di legge	Ulteriori indicazioni	Norme tecniche applicabili
PER LA REALIZZAZIONE A REGOLA D'ARTE				
Marchatura CE	Apposta sul materiale dal fabbricante	D.lgs. 86/2016 art. 3 comma 2	Per componenti per uso industriale	
Individuazione del costruttore	Apposta sul materiale dal fabbricante	D.lgs. 86/2016 art. 3 comma 6	Per componenti per uso industriale	
Marchatura ex norme tecniche	Apposta sul materiale dal fabbricante		Richiede l'individuazione del costruttore e altre informazioni	Es: Norma CEI 23-12 Norma CEI 23-50
Marchio IMQ	Apposto sul materiale dal fabbricante		Il marchio è volontario.	
Esame a vista		Non esiste un riferimento legislativo esplicito, ma consente di rispondere a d.lgs. 81/08 , art. 80	Da condurre direttamente per escludere vizi palesi anche in presenza di marcature, marchi e dich. di conformità	
PER L'USO SICURO				
Informazione	Su rischi specifici, normative e disposizioni aziendali	D.lgs. 81/08 , art. 36, co.2, lett. a)		
Formazione	Su rischi specifici di cui al titoli successivi al I	D.lgs. 81/08 , art. 37, co.3 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/11		
Procedure e istruzioni operative	In base a istruzioni d'uso e manut. fornite dal fabbricante	D.lgs. 81/08 , art. 80, c.3 – 3 bis		

PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA				
Manutenzione	Procedure secondo: <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni legislative • Manuali d'uso e manutenzione • Norme tecniche 	D.lgs. 81/08 , art. 80, c.3 – 3 bis		
Segnalazioni da parte degli utilizzatori (lavoratori e preposti)		D.lgs. 81/08 , artt. 19 e 20, co.2	Lavoratori e preposti devono essere formati per riconoscere le situazioni di pericolo	

2. Attività svolte su parti attive accessibili di impianti o linee elettriche o a distanza ravvicinata da esse.

Per lo svolgimento di tali attività, ai fini della corretta gestione del rischio elettrico, è sempre necessario definire chiaramente l'obiettivo del lavoro, individuandone i pericoli in relazione alle distanze dalle parti attive non protette; quindi stabilirne le modalità di esecuzione più appropriate tenendo conto delle esigenze di continuità di servizio, delle specifiche competenze, attrezzature di lavoro e DPI necessari, nonché delle procedure da adottare sulla base delle indicazioni contenute nelle norme tecniche applicabili.

Di seguito si farà riferimento a quanto previsto dall'edizione 2014 della norma CEI 11-27 e della norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48)²¹.

Per ciascuna tipologia e metodo di lavoro, devono essere definiti i compiti, le qualifiche del personale e gli aspetti essenziali da gestire negli interventi. In particolare devono essere individuati i seguenti profili professionali:

- **persona esperta (PES)**: persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare.
- **persona avvertita (PAV)**: persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare.

Nel caso di lavoratori dipendenti, l'assegnazione dell'attributo di PES o PAV deve essere fatta dal datore di lavoro, sulla base del possesso di requisiti formativi, esperienza e caratteristiche personali.

Prima di ogni lavoro, inoltre, è necessario che siano definite due figure ben precise, il responsabile dell'impianto ed il preposto ai lavori.

Il **responsabile dell'impianto (RI)** è la persona che ha la responsabilità dello stesso

²¹ Le prescrizioni della norma CEI 11-27 si applicano ai **"lavori sotto tensione"** su **sistemi di I categoria**, **"lavori in prossimità di parti attive"**, **"lavori non elettrici"** e **"lavori fuori tensione"** su sistemi di **qualsiasi categoria**, così come definiti dalla norma stessa. Per i **"lavori sotto tensione"** in **sistemi di II e III categoria**, le norme tecniche di riferimento sono la CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) e la CEI 11-15. Per un richiamo al significato delle definizioni dei diversi tipi di lavoro si veda il già citato documento "Il quadro generale della legislazione per la protezione dal rischio elettrico".

durante lo svolgimento del lavoro. Si riportano alcuni dei principali compiti ad esso attribuiti dalla norma CEI 11-27:

- redazione del “piano di lavoro”;
- attuazione delle manovre per la messa in sicurezza dell’impianto prima del lavoro;
- provvedimenti per evitare le richiuse intempestive (nei lavori fuori tensione) nonché apposizione dei cartelli monitori;
- identificazione e delimitazione della parte di impianto interessata dal lavoro;
- mantenimento dell’assetto previsto per lo svolgimento del lavoro;
- consegna dell’impianto elettrico al preposto ai lavori e autorizzazione all’inizio del lavoro;
- ricevimento dell’impianto, a conclusione del lavoro, e ripristino delle normali condizioni di esercizio.

Il **preposto ai lavori** (PL) è la persona che ha la responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro. La norma gli attribuisce, tra gli altri, i seguenti compiti e responsabilità:

- recepimento e condivisione del “piano di intervento” (ove non redatto direttamente);
- presa in carico dell’impianto elettrico dal responsabile dell’impianto;
- verifica all’inizio e durante l’attività, della sussistenza delle condizioni previste dal piano di intervento;
- assegnazione dei compiti ai lavoratori incaricati;
- illustrazione degli obiettivi dell’intervento e dei compiti assegnati;
- controllo del comportamento dei lavoratori, durante lo svolgimento dei lavori;
- decisioni in merito all’inizio, la continuazione, la sospensione, il termine dei lavori.

L’edizione 2014 della norma ha introdotto altre due figure, l’**Unità responsabile dell’impianto** (URI) e l’**Unità responsabile del lavoro** (URL).

La prima è la struttura avente il compito di garantire la sicurezza dell’impianto elettrico durante il normale esercizio, provvedendo anche alla pianificazione e programmazione dei lavori sullo stesso. La seconda è la struttura responsabile della realizzazione del lavoro. La norma specifica i casi e le modalità con cui le figure di URI, RI, URL e RL possono essere fatte coincidere.

È infine necessario verificare che i lavori siano svolti facendo riferimento ai due documenti caratteristici sopra menzionati, il piano di lavoro ed il piano di intervento.

Il **piano di lavoro**, redatto dal RI individua l’assetto dell’impianto durante i lavori e le manovre da compiere per conseguirlo e mantenerlo, in funzione delle modalità operative e delle misure di prevenzione scelte per l’esecuzione dei lavori.

Il **piano di intervento**, redatto dall'URL o, in sua assenza dal PL, individua le modalità di svolgimento dei lavori, le misure di sicurezza, le attrezzature da utilizzare e i DPI da adottare.

La redazione del piano di lavoro e del piano di intervento è necessaria in caso di lavori complessi. La valutazione di questa condizione può essere fatta sulla base delle indicazioni della norma CEI 11-27. Per lavori ripetitivi il piano di intervento può essere sostituito da schede di lavoro che ne definiscano le modalità di esecuzione.

Una volta definito l'obiettivo del lavoro, la parte di impianto interessata e la distanza dalle parti attive entro cui è necessario operare, quanto sopra descritto deve consentire di adottare le più opportune modalità di esecuzione, le attrezzature e i DPI necessari, gli adeguati profili professionali delle figure responsabili e degli addetti per poter svolgere in sicurezza i lavori, riconducendoli ad una delle procedure espressamente previste dalla norma:

- lavori fuori tensione;
- lavori sotto tensione;
- lavori in prossimità di parti attive;
- lavori non elettrici.

È importante ricordare che i lavori sotto tensione in sistemi di I categoria (bassa tensione) possono essere eseguiti solo da PES o da PAV che abbiano conseguito l'idoneità a svolgerli. Tale idoneità deve essere attestata dal datore di lavoro sulla base della formazione, dell'addestramento e degli altri requisiti indicati nella norma CEI 11-27.

I lavori sotto tensione nei sistemi di II e III categoria possono essere svolti solo da aziende espressamente autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011.

APPENDICE 1	Possibili cause o sintomi di condizioni di pericolo.
	Parti dell'impianto elettrico o di apparecchi danneggiate, fissate male, difettose
	Parti conduttrici scoperte
	Componenti particolarmente caldi durante il funzionamento
	Componenti che producono scintille, archi elettrici o che emettono fumo o odore di bruciato durante il funzionamento
	Casi di dispersione di corrente o scosse elettriche
	Casi frequenti di guasti elettrici a impianti o apparecchiature
	Frequenti abbassamenti di tensione o disturbi nell'alimentazione elettrica
	Frequenti interruzioni dell'alimentazione elettrica
	Presenza di materiale infiammabile in prossimità di componenti elettrici
	Infiltrazioni d'acqua o gocciolamenti che possono interessare l'impianto elettrico

Accumulo di sporco o polvere in prossimità di componenti elettrici
Aperture di ventilazione ostruite
Urti violenti subiti da apparecchi elettrici

Bibliografia

- V. Carrescia: "Fondamenti di sicurezza elettrica", TNE, 2009.
- V. Carrescia: "Il rischio accettabile nei nuovi e vecchi impianti", TNE, 1997
- Guida CEI 0-10: Guida alla manutenzione degli impianti elettrici
- Norma CEI 11-27: Lavori su impianti elettrici
- Norma CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
- Guida CEI 64-14: Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
- Norma CEI 78-17: Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
- Norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio
- Norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone
- Guida CEI 81-2: Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini

Data di chiusura del documento: 02/11/2018

Conoscere il rischio

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.

Per informazioni

contarp@inail.it